



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

R. G. 17 / 2019

Il Giudice

ai sensi dell'art. 14-*quinqües* legge 3/2012

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8 ottobre 2019;

nella procedura n. 19 del 2019 di composizione della crisi da sovra-indebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3, proposta nell'interesse dell'Ing. MASSIMO VISCARDI, avente ad oggetto la richiesta di apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14-*ter* e ss. del suddetto testo normativo;

letto il ricorso introduttivo, la documentazione unitamente prodotta dall'istante, nonché la relazione redatta dall'Organismo di composizione della crisi;

tenuto conto delle integrazioni documentali autorizzate e depositate in data 30 settembre 2019 e dei chiarimenti resi all'udienza del giorno 8 ottobre 2019;

ritenuto – in ragione delle capacità stipendiali, delle spese documentate da sostenere, della debitoria esistente e delle soglie normative che individuano quanto necessario per una vita dignitosa – che il limite di cui al comb. disp. degli artt. 14-*ter*, co. VI let. b) e 14-*quinqües* co. II let. f) l. 27 gennaio 2012 n. 3 va determinato in 1.750,00 euro;

considerato che appare necessaria la nomina del liquidatore per l'espletamento delle previste attività nel rispetto dei parametri normativi;

tenuto anche conto che non risultano allo stato segnalate parole, frasi, nomi ovvero eventuali informazioni non aventi carattere strettamente strumentale e potenzialmente lesive di diritti di riservatezza di soggetti estranei;

P.T.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

Nomina l'avv. Anna D'Auria liquidatore, ai sensi dell'art. 14-*quinqües*, co. II let. a) l. 2012 n. 3;

Determina il limite di cui al comb. disp. degli artt. 14-*ter*, co. VI let. b) e 14-*quinqües* co. II let. f) l. 27 gennaio 2012 n. 3 in 1.750,00 euro;

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari

N° 5437

Prot. Segr. Pres

Del 14/10/19

V° *si autorizza*
Abel' Alfredo INNOVAZ.

25 OTT. 2019

Il Presidente Reggente del Tribunale
Dott. Dario Raffone

o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, relativamente ai beni immobili di cui è prevista la liquidazione;

Ordina il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Dispone che il presente decreto, unitamente al ricorso, al piano ed alla relazione dell'O.c.c., siano pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli;

Dispone che il liquidatore provveda, una volta disposta la chiusura della procedura, a comunicare la circostanza al suddetto ufficio interessato.

Si comunichi.


Napoli, 15 ottobre 2019

Il Giudice
dr. Edmondo Cacace



TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

CANCELLERIA FALLIMENTARE



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ART. 14 TER-COMMA 3 LEGGE 3/2018

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna Bifulco, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli al n. 5915A con studio in Napoli alla Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2, codice fiscale BFLGNN72L69F839Q, telefax 0817612413-08118941342, email: giobif@libero.it, pec: giovanna.bifulco@odcecnapoli.it,

PREMESSO

- che, in data 17/07/2019 con comunicazione a mezzo pec, è stata nominata dall'OCC dell'Ordine di Napoli quale gestore dell'organismo di composizione della crisi nel procedimento n. 14/2019 promosso dall'Ing. Massimo Viscardi, nato a Napoli il 28/01/1970, ed ivi residente al Viale Michelangelo, 21, (CF. VSCMSM70A28F839A), rappresentato e assistito, giusta mandato, dall'avv. Biagio Riccio, C.F. RCCBG164S08B759D) e dal dott. Marcello Marcelletti - advisor - , con domicilio eletto presso lo studio del legale sito in Cardito (NA), Corso Cesare Battisti, 24 con i seguenti recapiti tel. 081/8301084 e fax 081/8343888 (NA);
- che la scrivente ha accettato l'incarico in data 17.07.2019;

VERIFICATO

- che l'Ing. Massimo Viscardi si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a), L. n. 3/2012, ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo secondo della citata legge n. 3/2012;
- che il ricorrente non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge 3/2012;

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta in qualità di professionista gestore del procedimento n. 14/2019

PRESENTA

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 legge 3/2012 la relazione particolareggiata contenente:

- 1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- 2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- 3) il resoconto della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- 5) il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

1. L'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Il Sig. Massimo Viscardi è un ingegnere aerospaziale nonché dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

A latere della professione di ricercatore universitario, grazie alle sue intuizioni e facoltà conoscitive, decideva nell'anno 2006 di creare una società, la "Sedna S.r.l", il cui oggetto sociale consisteva nello svolgimento di servizi in campo energetico ed ambientale, nonché nella gestione di interventi finalizzati allo sviluppo sostenibile, attraverso studi di valutazione di impatto ambientale.

Sin dai primi anni di attività, grazie anche agli incentivi messi in atto dallo Stato a sostegno delle energie rinnovabili, la società cresceva in misura esponenziale, sino ad arrivare a fatturati considerevoli e ad un organico di oltre trenta dipendenti diretti.

Impegnata principalmente in progetti di efficientamento energetico, in concomitanza con un mercato nazionale in forte crescita, veniva, dunque, orientata verso la costruzione di impianti ad energia rinnovabile da fonte fotovoltaica. Accanto dunque ai piccoli impianti, si sviluppava in maniera proficua l'area operativa dei grandi impianti.

Grazie alla notevole qualità dei progetti ed alla capacità di fornire un servizio “*chiavi in mano*”, la Sedna iniziava a riscontrare l'attenzione di alcuni importanti gruppi di investimento e operatori del settore, tanto da trasformarsi successivamente in S. p. a., creando, di guisa, una vera e propria rete aziendale su tutto il territorio. Numerose furono le connesse richieste da importanti etichette quali si annoverano: Ansaldo Energia, il gruppo americano AES Solar, il gruppo cinese Sky Global, il gruppo Koreano PospoPlantec, il gruppo Koreano LG, e altre ancora.

In quegli anni, l'azienda ottenendo risultati considerevoli ed utili elevati, consentiva all'ing. Viscardi – *il quale oltre a possedere quote di partecipazione al capitale delle società, riceveva un compenso per l'attività svolta nella qualità di direttore tecnico della Sedna S.p.A.* – di maturare remunerazioni importanti, in linea con lo sforzo profuso ed i risultati conseguiti.

Nel luglio del 2011, il ricorrente unitamente alla moglie Siano Daniela, si rivolgeva all'istituto di credito Unicredit S.p.A. per richiedere la concessione di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

La banca, ben conscia della capacità reddituale della Sedna, avendo precedentemente concesso alla medesima, l'apertura di due rapporti di conti correnti, valutato dunque il merito creditizio, ai sensi dell'art. 124 del TUB, non esitava a concedere un mutuo ipotecario, con durata trentennale, avente ad oggetto l'erogazione della somma di euro 908.100,04 pari circa al 65% del valore dell'immobile, oggetto d'acquisto.

Difatti, grazie ai risparmi accumulati da una vita e alla vendita di un immobile di proprietà del ricorrente, i coniugi Viscardi - Siano riescono ad acquistare l'unità immobiliare sita in Via Michelangelo Buonarroti per la somma di € 1.350.0000,00.

Le rate del mutuo furono regolarmente onorate sino al maggio 2013 ovvero, sino a quando non si verifica il crollo aziendale.

Alla fine dell'anno 2011, in virtù di una svolta legislativa (*DM Sviluppo Economico maggio 2011*) si venne a delineare la prima scossa nel settore delle energie rinnovabili, la quale prevedeva una riduzione degli incentivi (**Quarto conto Energia**) rispetto a quanto fino a quel momento in vigore.

In un susseguirsi di interventi normativi frammentari, irrazionali ed a limiti del rispetto dei principi di costituzionalità si inserisce, successivamente, il nuovo testo dell'articolo 65 del Decreto Legge del 24 Gennaio 2012, n. 1 approvato dal Senato, nell'iter di conversione in Legge dello stesso (meglio conosciuto come Decreto Liberalizzazioni) che, introducendo novità significative rispetto alla precedente formulazione dello stesso articolo, ha contribuito

ad accrescere incertezza tra gli operatori, modificando in corso d'opera le regole per la costruzione e messa in rete degli impianti.

Tale scenario è stata poi ulteriormente aggravata dal successivo provvedimento del luglio 2012 (Decreto Ministeriale del 05.07.2012 - G.U. 10.07.2012, meglio noto come "Quinto Conto Energia") che di fatto, stravolgeva la programmazione delle tariffe pluriennale del precedente Decreto ("Quarto conto energia" emanato appena 12 mesi prima), distruggendo di fatto l'intero settore.

L' abbattimento progressivo delle tariffe incentivanti, convulsamente e confusamente imposte dal Governo in soli 12 mesi, ha di fatto determinato un repentino deprezzamento del valore di mercato di tutti gli impianti realizzati e/o in fase di realizzazione, per i quali, molto spesso, erano già state investite molteplici risorse, parametrare ai vecchi e più alti valori di mercato, vigenti prima delle suddette restrizioni.

In conseguenza di questo terribile scenario, quindi, tutti i clienti e non solo quelli della SEDNA, adottavano una propria strategia di contenimento dei costi di acquisto degli impianti, riducendo così il valore iniziale dell'investimento; in tale scenario, gli acquirenti non accettavano gli impianti commissionati e dunque già realizzati e non pagavano l'ultimo SAL, la cui somma, spesso, rappresentava una quota del contratto sottoscritto, superiore al margine di guadagno previsto dalla corrispondente commessa di lavori.

Il peggioramento intervenuto sul profitto e la mancanza di nuove commesse legate ad una vera e propria fuga dall'Italia di tutti gli operatori del settore energetico, ed anche il fallimento di alcuni importanti clienti della Sedna (*cfr. Gruppo Di Gennaro*), generava la crisi finanziaria della Società, la quale pur volendo, non riusciva più ad onorare con puntualità gli impegni con i fornitori a causa del mancato pagamento delle somme da parte dei clienti, unitamente al sostentamento di costi addizionali di commessa, coercitivamente imposti dagli acquirenti in corso d'opera.

L'azienda, con enorme fatica e grande tenacia, ha posto, in quei mesi, in azione ogni tentativo per provare a resistere alle mutate condizioni di mercato, al fine di garantire il salario ai suoi dipendenti.

Ma ogni tentativo risultava vano. **Il mercato era irrecuperabilmente in crisi.**

Irrimediabilmente, si verifica il totale declino della Sedna spa, costretta ormai a sospendere tutte le attività aziendali.

La società, nel marzo del 2013, venne posta in liquidazione, come da verbale di assemblea del 25 marzo 2013. Liquidazione propedeutica per la presentazione di una istanza di concordato preventivo.

Il tribunale purtroppo respingeva la richiesta, in quanto eccepiva un **errore di forma** nell'atto di liquidazione. Difatti, il Notaio non aveva attribuito al Liquidatore, in maniera chiara, i poteri alla presentazione del concordato. Dunque, per un diniego di forma e non di sostanza, la società veniva dichiarata fallita nel maggio 2013.

Il Tribunale di Napoli con provvedimento, allegato in copia, ha dichiarato chiuso il fallimento in data 26/27-01-2017 ai sensi dell'118 n. 3 primo e secondo comma L.F., in quanto pende causa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in cui la curatela non si è costituita.

Il ricorrente, ormai orfano dei redditi derivanti dalle attività societarie, non è stato più in grado di onorare le obbligazioni assunte, in particolar modo ad onorare le rate del mutuo. Avendo iscritto ipoteca volontaria per l'importo di € 1.362.152,00 sul cespite sito in Napoli al Viale Michelangelo Buonarroti, la Unicredit procedeva a pignorare il suddetto immobile. Attualmente è in corso la procedura esecutiva recante n. RGE 62/2017.

Oltre a conseguenze devastanti in ambito professionale, in quel periodo di forte crisi finanziarie, si vennero a delineare ripercussioni anche nell'ambito della sfera personale e sociale.

Diminuendo drasticamente le entrate scaturenti da partecipazioni e dall'attività di direttore tecnico, iniziava un durissimo periodo per l'intero nucleo familiare, costretto a far fronte a pressanti azioni di creditori diretti (legati sempre alla ristrutturazione ed arredo dell'immobile) ed alle banche di riferimento che avevano, di fatto, chiuso ogni rapporto fino a quel momento in essere. Si pensi alla sola indisponibilità alla concessione di una carta di credito che rappresenta un elemento funzionale alla vita quotidiana di un ricercatore che per propria natura, ha necessità di viaggiare anche all'estero per motivi di ricerca e scambio di conoscenze.

In sintesi, iniziarono anni di immensa difficoltà anche sotto il profilo umano che portarono purtroppo anche al declino del rapporto matrimoniale. I coniugi si separavano consensualmente come da sentenza di omologa depositata in atti.

Dalla documentazione esaminata e dai colloqui intercorsi con l'Ing. Massimo Viscardi appare del tutto palese ed in evidenza le cause principali dell'indebitamento che sono da ricercare nell'impossibilità di far fronte con i propri redditi "percepiti negli ultimi anni" e derivanti dal lavoro di professore universitario e da collaborazioni professionali occasionali e le spese, per le con il pagamento delle rate di mutuo fondiario stipulato nell'anno 2011.

del ricorso al credito al consumo finanziato mediante la cessione del V° e delega di pagamento; in parte da un debito verso la Unicredit Bank S.p.A. per una garanzia prestata in favore della società Sedna S.p.A. (fideiussione); ed in minima parte da debiti previdenziali (Inarcassa - Inps), così come risulta dall'elenco dei creditori depositato in atti.

Con riferimento al debito ipotecario di cui al mutuo fondiario contratto in data 13.07.2011 per la somma di € 908.100,04 da rimborsare in 30 anni a favore della Unicredit SPA.

Si precisa che attualmente presso il Tribunale di Napoli è pendente la procedura esecutiva immobiliare n. 62/2017 a seguito di atto di pignoramento notificato in data La procedura esecutiva è stata azionata dal creditore ipotecario DOBANK S.p.A. (denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank S.p.A.) in seguito alla revoca del contratto di mutuo (notificata dalla Banca con comunicazione datata 13 febbraio 2015, e fatta pervenire al ricorrente solo in data 20 settembre 2015) atteso il mancato pagamento di numero 7 rate - con conseguente *decadenza dal beneficio del termine in relazione al finanziamento ipotecario n. 3878273*.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante, sicuramente potrà prevedere la cessione della totalità dei beni immobili facenti capo al il ricorrente, anche mediante trattativa privata attraverso il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo - procedura di gran lunga meno costosa e che potrebbe portare non solo ad una rivalutazione delle stime degli immobili (riportando il prezzo agli originari valori di perizie) ma anche ad una non eccessiva svalutazione del compendio immobiliare; e la cessione di una quota dei propri eventuali redditi futuri per la quota parte eccedente le spese necessarie.

Ebbene, si rappresenta che ad oggi risulta pendente un giudizio presso il Tribunale Civile di Napoli (prossima udienza fissata nel 2021) avendo il ricorrente citato in giudizio la Unicredit S.p.A., rea di aver applicato condizioni contrattuali usuraie (dalla perizia di parte emergerebbe, tra l'altro, che gli interessi indebitamente versati, se imputati in conto capitale, farebbero venir meno la decadenza del beneficio del termine eccepita dalla banca).

Ad ogni modo, in virtù della adesione alla procedura da sovraindebitamento e stante un giudizio in corso che potrebbe, di fatto, concludersi con la declaratoria di nullità del contratto di mutuo - la cui inadempienza ha dato origine alla azione esecutiva *de quo* - si chiede con urgenza l'interruzione della procedura esecutiva immobiliare contrassegnata dal Ruolo Generale 62/2017 e la cui vendita è stata fissata per il giorno 20 settembre 2019.

Ubicazione	Lotto Perizia	Lotto Asta	Importo ammesso creditore precedente: DOBANK	Descrizione	Identificazione Catastale	Percentuale Possesso
Comune di Napoli - Viale Michelangelo Buonarroti, 21 - interno 20 piano 6 - 7 - S1	€ S14.000,00	Lotto Unico	908.000,00	Appartamento con terrazzo sovrastante e cantinola.	Foglio 15 particella 736 sub 29, Cat. A/2, Classe 7, Vani 10,5 Rendita Catastale C 1.979,32	50%

Debiti nei confronti di Finanziarie: Cessioni del V° e delega di pagamento

Il ricorrente risulta aver contratto con la IBL Banca due finanziamenti erogati sotto forma di cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento. Tali finanziamenti furono utilizzati per completare la ristrutturazione dell'immobile acquistato nell'anno 2011.

Il rimborso avviene mediante n. due trattenute mensili in busta paga dell'importo complessivo di euro 653,00 e segnatamente:

- Cessione V° trattenuta mensile di euro 280,00 – scadenza 30/11/2022;
- Delega di pagamento trattenuta mensile di euro 373,00 – scadenza 31/12/2026.

Ad oggi, al netto delle trattenute subite nel mese di maggio 2019, il debito residuo ammonta ad euro 41.227,00.

Debito vs. Duepuntozero NPL S.p.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) per garanzie prestate in favore della SEDNA S.p.A.

Il debito nei confronti della Duepuntozero NPL S.p.A., cessionaria del credito di Banca Unicredit S.p.A. (giusta contratto di cessione del 11 agosto 2016 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte seconda n.111 del 17 settembre 2016) ammonta ad euro 384.351,10 e trae

origine da una fideiussione prestata in data 4 luglio 2011 (in uno con la coniuge Siano Daniela ed ai sigg.ri Siano Antonio e Guido Rossella – fino alla concorrenza di euro 495.000,00) a garanzia dei rapporti di conto corrente contraddistinti dai nn.ri 101285234 e 101286001 intrattenuti dalla Sedna S.p.A. nei confronti dell'istituto di credito Unicredit Banca S.p.A. (contratto di fideiussione).

In seguito al mancato ossequio degli obblighi negoziali assunti dalla debitrice, l'istituto di credito ha chiesto ed ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo n.22425/2016 con il quale è stato ingiunto ai Sig.ri Massimo Viscardi e Siano Daniela di pagare in solido la somma di euro 348.351,10 oltre spese di procedura.

Avverso il suddetto Decreto veniva promosso tempestivo ricorso in base al quale il Giudice, in data 8 giugno 2017, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto presentata da controparte.

Debiti verso l'Agente della Riscossione

Per quanto concerne i debiti nei confronti dell'Agente della Riscossione, il cui importo complessivo, ad oggi, è pari ad euro 24.213,35, si rappresenta che una quota parte di questi risulta oggetto di rateazione da parte del ricorrente.

Nello specifico, il ricorrente ha provveduto a rateizzare la debitoria di natura erariale il cui residuo ammonta ad euro 4.892,76 (di cui € 4.755,29 relativi all'Irpef, ergo, privilegiati, ed € 137,47 relativi a contributi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e pertanto chirografari).

Non risulta invece rateizzata la cartella n.07120160005588643 002 dell'importo di euro 19.320,59, avente ad oggetto "recupero agevolazione L.662/96" il cui ente inpositore è il MCC (Medio Credito Centrale) ed avverso la quale il ricorrente ha promosso formale ricorso. Ebbene tale debito, che interessa il ricorrente in qualità di coobbligato della società Sedna S.p.A., concerne il recupero degli importi erogati alla Sedna S.p.A. a titolo di finanziamento agevolato ex Lege 662/96 dalla Banca Sella S.p.A., la quale, in seguito al mancato adempimento, ha provveduto ad escutere l'importo del debito residuo dal fondo di garanzia pubblico istituito dalla citata norma e gestito dal Medio Credito Centrale in qualità di mandataria del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per tale credito si ritiene opportuna la collocazione privilegiata in ottemperanza a quanto disposto da comma 3 dell' articolo 8bis D.L. 3/2015 a mente del quale *"Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i*

precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La Costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni" ma riservando "l'annullamento con riserva", in attesa dell'esito del ricorso avverso la suddetta cartella e con la certezza che MCC – qualora surrogato al passivo della Sedna S.p.A. in luogo della Banca Sella S.p.A. – non riceva, nel corso della procedura di liquidazione, alcun riparto dal curatore fallimentare.

Si dimettono a comprova gli estratti ruolo di Agenzia delle Entrate Riscossione e i relativi documenti pervenuti.

Altri debiti

Risultano altresì presenti debiti nei confronti della società Autovontero s.a.s. per la somma di euro 4.500,00 quale corrispettivo relativo al rinvio messaggio – periodo di riferimento febbraio 2012 – dicembre 2012 non percepito (Cfr. sentenza di condanna Giudice di pace doc.) e nei confronti del legale avv. Michele Giliberti per euro 3.338,89 quale spese di lite liquidate nella medesima sentenza (in merito si rappresenta che l'avv. Giliberti ha notificato in data 7 marzo 2019 atto di pignoramento presso il terzo creditore - Università degli Studi di Napoli Federico II° - il quale, dal mese di giugno provvede a trattenere la somma di un quinto dello stipendio pari ad euro 377,00. (atto di pignoramento presso terzi).

RIEPILOGO DEBITORIA

CREDITORE	TIPOLOGIA	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
AVV. BIAGIORICCIO	DIFENSORE	5.000,00 oltre accessori		
DOTT. MARCELLETTI	ADVISOR	4.000,00 oltre accessori		
DOBANK S.p.A.	P. ESEC. 62/2017		908.000,00	
IBL BANCA	CESSIONE V°			11.760,00
IBL BANCA	DELEGA			29.467,00
DUEPUNTOZERO NFL S.p.A.	FIDEIUSSIONE			348.351,10
AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF		4.755,29	
AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.I.A.A.			137,47

AGENZIA DELLE ENTRATE	RECUPERO AGEV. L. 662/96		19.320,59	
AUTOVOMERO s.a.s.	CORRISPETTIVI			4.500,00
Avv. MICHELE GILIBERTI	SPESE LIQ. IN SENTENZA		*3.338,89	
TOTALE			935.414,77	394.515,57

* prima di procedere al riparto verificare la quota parte già corrisposta dal terzo pignorato

A ciò si aggiungono i debiti che matureranno al deposito della domanda di liquidazione:

- spese vive per i primi adempimenti del liquidatore – stimate in euro 5.000,00;
- compenso totale spettante al gestore della procedura di sovraindebitamento € 17.947,73;
- compenso totale spettante all' Organismo di Composizione della crisi € 4.314,36;
- imposte sul reddito, ed altre sui redditi che saranno prodotti;
- IVA sui compensi che saranno percepiti;
- Compenso del Liquidatore Giudiziale;
- Spese necessario per lo svolgimento dell'attività a attività professionale;

Attivo messo a disposizione dei creditori

Per far fronte alla massa debitoria illustrata l'Ing. Viscardi mette a disposizione del ceto creditorio tutti i suoi beni e tutte le sue entrate future del prossimo quadriennio in particolare:

- porzione fabbricato sito in Napoli alla Vi Viale Michelangelo Buonarroti, 21 – interno 20 piano 6 – 7 – S1. Per una descrizione più puntuale del bene si rimanda alla perizia di stima redatta dell'Ing. Tommaso Castaldo nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.
- compensi derivanti dall'attività professionale di professore universitario, nonché compensi professionali occasionali per i prossimi quattro anni;
- polizze: "Vita & Previdenza Sanpaolo" e "Life Prospettiva 2.0";
- Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante, sicuramente potrà prevedere la cessione della totalità dei

beni immobili facenti capo al il ricorrente, anche mediante trattativa privata attraverso il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo – procedura di gran lunga meno costosa e che potrebbe portare non solo ad una rivalutazione delle stime degli immobili (riportando il prezzo agli originari valori di perizie) ma anche ad una non eccessiva svalutazione del compendio immobiliare; e la cessione di una quota dei propri eventuali redditi futuri per la quota parte eccedente le spese necessarie.

L'ingegnere non è proprietario di autovetture come risulta da visura nominativa estratta dagli archivi PRA – Ufficio di Napoli

Beni mobili non registrati

Il Sig. Massimo Viscardi non possiede beni mobili di proprietà.

Conti correnti

Il ricorrente risulta intestatario di un rapporto di conto corrente attivo acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo c/c n. 11724 con un saldo di euro 4.224,38 (saldo c/c Banca Intesa).

Stante l'entità irrilevante dei saldi, si chiede sin da ora di escludere, ai sensi dell'art.14 ter L.3/2012, detti importi dalla presente procedura.

Polizze assicurative

Il ricorrente risulta intestatario di n. 2 polizze assicurative per un importo complessivo pari ad euro 17.680,09, di cui:

- Polizza "Vita & Previdenza Sanpaolo" il cui controvalore è pari ad € 3.002,06;
- Polizza "Life Prospettiva 2.0" il cui controvalore è pari ad € 14.677,43.

TIPOLOGIA	VALORE
BENE IMMOBILE	(814.000,00/2) = 407.000,00
POLIZZA "VITA & PREVIDENZA SANPAOLO"	3.002,06
POLIZZA "LIFE PROSPETTIVA 2.0"	14.677,43
CONTRIBUTO DA DESTINARE ALLA PROCEDURA	960,00
TOT.	425.639,49

L'attivo realizzato consentirà il pagamento parziale dei debiti dell'istante.

3. il resoconto della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

La solvibilità dell'Ingegnere Viscardi – anche in considerazione dell'epoca in cui si è generata la maggior parte dei debiti – risulta compromessa già a far data dal 2013.

4. l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'esame della documentazione non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

5. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

La documentazione depositata a corredo della domanda risulta sostanzialmente completa ed attendibile. La scrivente segnala che l'Ing. Viscardi, dopo aver deciso di attivare la procedura di sovraindebitamento, ha collaborato con l'O.C.C. fornendo la documentazione e i chiarimenti richiesti in merito alle cause che hanno determinato la crisi da sovra indebitamento oggetto dell'istanza di liquidazione ex art. 14-ter Legge 3/2012.

La sottoscritta ha potuto esaminare la documentazione di non particolari osservazioni in merito.

A conclusione della presente relazione ex art. 14 – ter, comma 3L. n. 3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, la sottoscritta OCC

Rilevato

che è stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss L. n. 3/2012 che prevede da parte dell'Ing. Massimo Viscardi la cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori compatibilmente per questi ultimi la necessità familiare stimate in euro 1.850,00;

che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 14- ter L. n. 3/2012;

che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati come da documentazione nella presente relazione;

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione del debitore e dei consulenti consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e dell'attendibilità della documentazione prodotta;

che i dati esposti nella domanda di liquidazione ex art. 14-ter e ss L. n. 3/2012 trovano sostanziale corrispondenza;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che vengono cedute per il soddisfacimento del creditore;

che l'elenco noninativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopra elencati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni preventivati ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione;

che l'intero patrimonio messo a disposizione dall'Ing. Massimo Viscardi è costituito dall'immobile di proprietà al 50% dalle polizze assicurative e dai redditi percepiti nonché tutte le entrate future nei prossimi 4 anni;

Lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione come richiesto dall' art. 14-ter comma 3 lettera e) della legge 3/2012.


Si allega:

1. Carta d'identità ing. Massimo Viscardi;
2. Procura Avv. Riccio e Dott. Marcelletti;
3. Copia istanza di nomina del Professionista;
4. Copia provvedimento di nomina Gestore Dott.ssa Giovanna Bifulco;
5. Copia ricorso per la liquidazione del patrimonio;
6. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Ing. Massimo Viscardi;
7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: Casellario Giudiziale Massimo Viscardi;
8. Decreto di chiusura del fallimento;
9. Revoca contratto mutuo;
10. Contratti cessione e delega di pagamento;
11. Contratto di fideiussione;
12. Estratti ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
13. Fignoramento presso terzi;
14. Certificazione Stato famiglia, e Decreto di omologazione Separazione Giudiziale;

15. Perizia C.T.U.;
16. Visura al FRA Massimo Viscardi;
17. Saldo c/c Intesa San Paolo e polizze vita;
18. Elenco spese mensili;
19. Modelli Unici anno 2010, 2011, 2012 e 2013;
20. Modello Unico 2018, 2017 e 2016;
21. Certificazione Unica 2019;
22. Visura protesti;
23. Copia bonifici pagamento dei fitti mensili;
24. Copia bonifico per utenze annuali;
25. Report dati Istat

Con perfetto ossequio.

Napoli, li 31 luglio 2019

Dott.ssa Giovanna Bifulco


5

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

Ricorso per la liquidazione del patrimonio)

ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3

Nell'interesse di

Massimo Viscardi, nato a Napoli il 28/01/1970, ed ivi residente al Viale Michelangelo, 21, (CF. VSCMSM70A28F839A) (doc. 1), rappresentato e assistito, giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. Biagio Riccio, C.F. RCCBGI64S08B759D) e dal dott. Marcello Marcelletti - advisor - (doc.2), con domicilio eletto presso lo studio del legale sito in Cardito (NA), Corso Cesare Battisti, 24 con i seguenti recapiti tel. 081/8301084 e fax 081/8343888 pec biagio.riccio@avvocatinapoli.legalnail.it che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c;

- ricorrente -

Oggetto: Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012.

1. Premesse	pag. 1
2. Storico	pag. 2
3. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	pag. 3
4. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	pag. 3
5. Situazione passivo	pag. 4
5.1. Procedure esecutive immobiliari	pag. 4
5.2. Debiti verso il Concessionario della Riscossione	pag.8
5.3. Altri debiti	pag.8
5.4. Giudizi in corso	pag.9
6. Situazione Attivo	pag.10
6.1. Beni immobili	pag.10
6.2. Beni mobili registrati	pag.11
6.3. Beni mobili non registrati	pag.11
6.4. Conti correnti	pag.11
6.5. Polizze assicurative	pag.12
6.6. Composizione nucleo familiare e reddito disponibile	pag.13
6.6.1. Premessa	pag.13
6.6.2. Composizione nucleo familiare	pag.13
6.6.3. Reddito disponibile	pag.14
Conclusioni	pag.16
Istanza	pag.18

1. Premesse

1. Stante la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il ricorrente, comprovata dalla procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Napoli iscritta al Ruolo Generale n. 62/2017 ed a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, il ricorrente, a mezzo dell'avv. Biagio Riccio, ha presentato istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, l. 3/2012 (Cfr. Copia istanza di nomina del Professionista doc. 3);
2. La situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi;
3. Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge (Cfr Autocertificazione Massimo Viscardi doc. 8);
4. Il ricorrente non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. Tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore. (Cfr. doc. 9).

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue.

2. Storico

Il Sig. Massimo Viscardi è un ingegnere aerospaziale nonché dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

A latere della professione di ricercatore universitario, grazie alle sue intuizioni e facoltà conoscitive, decideva nell'anno 2006 di creare una società, la "Sedna S.r.l", il cui oggetto sociale consisteva nello svolgimento di servizi in campo energetico ed ambientale, nonché nella gestione di interventi finalizzati allo sviluppo sostenibile, attraverso studi di valutazione di impatto ambientale.

Sin dai primi anni di attività, grazie anche agli incentivi messi in atto dallo Stato a sostegno delle energie rinnovabili, la società cresceva in misura esponenziale, sino ad arrivare a fatturati considerevoli e ad un organico di oltre trenta dipendenti diretti.

Impegnata principalmente in progetti di efficientamento energetico, in concomitanza con un mercato nazionale in forte crescita, veniva, dunque, orientata verso la costruzione di impianti ad energia rinnovabile da fonte fotovoltaica. Accanto dunque ai piccoli impianti, si sviluppava in maniera proficua l'area operativa dei grandi impianti.

Grazie alla notevole qualità dei progetti ed alla capacità di fornire un servizio "chiavi in mano", la Sedna iniziava a riscontrare l'attenzione di alcuni importanti gruppi di investimento e operatori del settore, tanto da trasformarsi successivamente in S. p. a., creando, di guisa, una vera e propria rete aziendale su tutto il territorio. Numerose furono le commesse richieste da importanti etichette quali si annoverano: Ansaldo Energia, il gruppo americano AES Solar, il gruppo cinese Sky Global, il gruppo Koreano Poscoplantec, il gruppo Koreano LG, e altre ancora.

In quegli anni, l'azienda ottenendo risultati considerevoli ed utili elevati, consentiva all'ing. Viscardi - il quale oltre a possedere quote di partecipazione al capitale delle società, riceveva un compenso per l'attività svolta nella qualità di direttore tecnico della Sedna S.p.A. - di maturare remunerazioni importanti, in linea con lo sforzo profuso ed i risultati conseguiti.

Nel luglio del 2011, il ricorrente unitamente alla moglie Siano Daniela, si rivolgeva all'istituto di credito Unicredit S.p.A. per richiedere la concessione di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

La banca, ben conscia della capacità reddituale della Sedna, avendo precedentemente concesso alla medesima, l'apertura di due rapporti di conti correnti, valutato dunque il merito creditizio, ai sensi dell'art. 124 del TUB, non esitava a concedere un mutuo ipotecario, con durata trentennale, avente ad oggetto l'erogazione della somma di euro 908.100,04 pari circa al 65% del valore dell'immobile, oggetto d'acquisto.

Difatti, grazie ai risparmi accumulati da una vita e alla vendita di un immobile di proprietà del ricorrente, i coniugi Viscardi - Siano riescono ad acquistare l'unità immobiliare sita in Via Michelangelo Buonarroti per la somma di € 1.350.0000,00.

Le rate del mutuo furono regolarmente onorate sino al maggio 2013 ovvero, sino a quando non si verifica il crollo aziendale.

Ma andiamo con ordine.

Alla fine dell'anno 2011, in virtù di una svolta legislativa (*DM Sviluppo Economico maggio 2011*) si venne a delineare la prima scossa nel settore delle energie rinnovabili, la quale prevedeva una riduzione degli incentivi (**Quarto conto Energia**) rispetto a quanto fino a quel momento in vigore.

In un susseguirsi di interventi normativi frammentari, irrazionali ed a limiti del rispetto dei principi di costituzionalità si inserisce, successivamente, il nuovo testo dell'articolo 65 del Decreto Legge del 24 Gennaio 2012, n. 1 approvato dal Senato, nell'iter di conversione in Legge dello stesso (meglio conosciuto come Decreto Liberalizzazioni) che, introducendo novità significative rispetto alla precedente formulazione dello stesso articolo, ha contribuito ad accrescere incertezza tra gli operatori, modificando in corso d'opera le regole per la costruzione e messa in rete degli impianti.

Tale scenario è stata poi ulteriormente aggravata dal successivo provvedimento del luglio 2012 (Decreto Ministeriale del 05.07.2012 - G.U. 10.07.2012, meglio noto come "Quinto Conto Energia") che di fatto, stravolgeva la programmazione delle tariffe pluriannuale del precedente Decreto ("Quarto conto energia" emanato appena 12 mesi prima), distruggendo di fatto l'intero settore.

L'abbattimento progressivo delle tariffe incentivanti, convulsamente e confusamente imposte dal Governo in soli 12 mesi, ha di fatto determinato un repentino deprezzamento

del valore di mercato di tutti gli impianti realizzati e/o in fase di realizzazione, per i quali, molto spesso, erano già state investite molteplici risorse, paramtrate ai vecchi e più alti valori di mercato, vigenti prima delle suddette restrizioni.

In conseguenza di questo terribile scenario, quindi, tutti i clienti e non solo quelli della SEDNA, adottavano una propria strategia di contenimento dei costi di acquisto degli impianti, riducendo così il valore iniziale dell'investimento; in tale scenario, gli acquirenti non accettavano gli impianti commissionati e dunque già realizzati e non pagavano l'ultimo SAL, la cui somma, spesso, rappresentava una quota del contratto sottoscritto, superiore al margine di guadagno previsto dalla corrispondente commessa di lavori.

Il peggioramento intervenuto sul profitto e la mancanza di nuove commesse legate ad una vera e propria fuga dall'Italia di tutti gli operatori del settore energetico, ed anche il fallimento di alcuni importanti clienti della Sedna (*cfr. Gruppo Di Gennaro*), generava la crisi finanziaria della Società, la quale pur volendo, non riusciva più ad onorare con puntualità gli impegni con i fornitori a causa del mancato pagamento delle somme da parte dei clienti, unitamente al sostentamento di costi addizionali di commessa, coercitivamente imposti dagli acquirenti in corso d'opera.

L'azienda, con enorme fatica e grande tenacia, ha posto, in quei mesi, in azione ogni tentativo per provare a resistere alle mutate condizioni di mercato, al fine di garantire il salario ai suoi dipendenti.

Ma ogni tentativo risultava vano. **Il mercato era irrecuperabilmente in crisi.**

Irrimediabilmente, si verifica il totale declino della Sedna spa, costretta ormai a sospendere tutte le attività aziendali.

La società, nel marzo del 2013, venne posta in liquidazione, come da verbale di assemblea del 25 marzo 2013. Liquidazione propedeutica per la presentazione di una istanza di concordato preventivo.

Il tribunale purtroppo respingeva la richiesta, in quanto eccepiva un errore di forma nell'atto di liquidazione. Difatti, il Notaio non aveva attribuito al Liquidatore, in maniera chiara, i poteri alla presentazione del concordato. Dunque, per un diniego di forma e non di sostanza, la società veniva dichiarata fallita nel maggio 2013.

Il ricorrente, ormai orfano dei redditi derivanti dalle attività societarie, non è stato più in grado di onorare le obbligazioni assunte, in particolar modo ad onorare le rate del mutuo. Avendo iscritto ipoteca volontaria per l'importo di € 1.362,152,00 sul cespite sito in Napoli al Viale Michelangelo Buonarroti, la Unicredit procedeva a pignorare il suddetto immobile. Attualmente è in corso la procedura esecutiva recante n. RGE 62/2017.

Oltre a conseguenze devastanti in ambito professionale, in quel periodo di forte crisi finanziarie, si vennero a delineare ripercussioni anche nell'ambito della sfera personale e sociale.

Diminuendo drasticamente le entrate scaturenti da partecipazioni e dall'attività di direttore tecnico, iniziava un durissimo periodo per l'intero nucleo familiare, costretto a far fronte a pressanti azioni di creditori diretti (legati sempre alla ristrutturazione ed arredo dell'immobile) ed alle banche di riferimento che avevano, di fatto, chiuso ogni rapporto fino a quel momento in essere. Si pensi alla sola indisponibilità alla concessione di una carta di credito che rappresenta un elemento funzionale alla vita quotidiana di un ricercatore che per propria natura, ha necessità di viaggiare anche all'estero per motivi di ricerca e scambio di conoscenze.

In sintesi, iniziarono anni di immensa difficoltà anche sotto il profilo umano che portarono purtroppo anche al declino del rapporto matrimoniale. I coniugi si separavano consensualmente come da sentenza di omologa depositata in atti.

3. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c. 1

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare, lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si ribadisce che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. Tanto è stato altresì

verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore (Cfr Visure doc. 9).

4. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, in quanto benché il patrimonio dello stesso sia costituito da un importante immobile (in quota parte 50%) la debitoria risulta, come si vedrà dettagliatamente nel prossimo paragrafo, nitidamente superiore.

5. Situazione passivo

La massa debitoria in capo al ricorrente in esame, risulta costituita principalmente dal debito vs. l'Istituto di Credito (creditore ipotecario); in parte dal debito vs. Istituti finanziari, in virtù del ricorso al credito al consumo finanziato mediante la cessione del V° e delega di pagamento; in parte da un debito verso la Unicredit Bank S.p.A. per una garanzia prestata in favore della società Sedna S.p.A. (fideiussione); ed in minima parte da debiti previdenziali (Inarcassa - Inps), così come risulta dall'elenco dei creditori depositato in atti (Cfr. Elenco Creditori doc. 10).

5.1 Procedure esecutive immobiliari

Come anticipato al presente paragrafo, ad oggi risulta pendente una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Napoli ed in particolare:

5.1.1 Procedura R.G.E. 62/2017

Creditore precedente	Creditore intervenuti	Importo ammesso
DOBANK S.p.A.		908.000,00
TOT.		908.000,00

Immobili coinvolti nella procedura esecutiva R.G.E. 62/2017

Ubicazione	Lotto Perizia	Lotto Asta	Descrizione	Identificazione Catastale	Percentuale Possesso
Comune di Napoli - Viale Michelangelo Buonarroti, 21 - interno 20 piano 6 - 7 - S1		Lotto Unico	Appartamento con terrazzo sovrastante e cantinola.	Foglio 15 particella 736 sub 29, Cat. A/2, Classe 7, Vani 10,5 Rendita Catastale € 1.979,32	50%

La procedura esecutiva è stata azionata dal creditore ipotecario DOBANK S.p.A. (denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank S.p.A.) in seguito alla revoca del contratto di mutuo (notificata dalla Banca con comunicazione datata 13 febbraio 2015, e fatta pervenire al ricorrente solo in data 20 settembre 2015) atteso il mancato pagamento di numero 7 rate - con conseguente decadenza dal beneficio del termine in relazione al finanziamento ipotecario n. 3878273 (Cfr doc. 11).

Ebbene, in merito si rappresenta che ad oggi risulta pendente un giudizio presso il Tribunale Civile di Napoli (prossima udienza 19.7.2020) avendo il ricorrente citato in giudizio la Unicredit S.p.A., rea di aver applicato condizioni contrattuali usuraie (dalla perizia di parte emergerebbe, tra l'altro, che gli interessi indebitamente versati, se imputati in conto capitale, farebbero venir meno la decadenza del beneficio del termine eccepita dalla banca).

Ad ogni modo, in virtù della adesione alla procedura da sovraindebitamento e stante un giudizio in corso che potrebbe, di fatto, concludersi con la declaratoria di nullità del contratto di mutuo - la cui inadempienza ha dato origine alla azione esecutiva *de quo* - si chiede con urgenza l'interruzione della procedura esecutiva immobiliare contrassegnata dal Ruolo Generale 62/2017 e la cui vendita è stata fissata per il giorno 20 settembre 2019.

5.2 Cessioni del V° e delega di pagamento

Il ricorrente risulta aver contratto con la IBL Banca due finanziamenti erogati sotto forma di cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento. Tali finanziamenti, come meglio specificato nel paragrafo di competenza (paragrafo.2 - lo storico), furono utilizzati per completare la ristrutturazione dell'immobile acquistato nell'anno 2011.

Il rimborso avviene mediante n. due trattenute mensili in busta paga dell'importo complessivo di euro 653,00 e segnatamente:

- Cessione V° trattenuta mensile di euro 280,00 - scadenza 30/11/2022;
- Delega di pagamento trattenuta mensile di euro 373,00 - scadenza 31/12/2026.

Ad oggi, al netto delle trattenute subite nel mese di maggio 2019, il debito residuo ammonta ad euro 41.227,00 (Cfr. contratti di cessione e delega doc.12).

5.3 Debito vs. Duepuntozero NPL S.p.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) per garanzie prestate in favore della SEDNA S.p.A.

Il debito nei confronti della Duepuntozero NPL S.p.A., cessionaria del credito di Banca Unicredit S.p.A. (giusta contratto di cessione del 11 agosto 2016 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte seconda n.111 del 17 settembre 2016) ammonta ad euro 384.351,10 e trae

origine da una fideiussione prestata in data 4 luglio 2011 (in uno con la coniuge Siano Daniela ed ai sigg.ri Siano Antonio e Guido Rossella - fino alla concorrenza di euro 495.000,00) a garanzia dei rapporti di conto corrente contraddistinti dai nn.ri 101285234 e 101286001 intrattenuti dalla Sedna S.p.A. nei confronti dell'istituto di credito Unicredit Banca S.p.A. (Cfr. contratto di fideiussione doc.13)

In seguito al mancato ossequio degli obblighi negoziali assunti dalla debitrice, l'istituto di credito ha chiesto ed ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo n.22425/2016 con il quale è stato ingiunto ai Sig.ri Massimo Viscardi e Siano Daniela di pagare in solido la somma di euro 348.351,10 oltre spese di procedura.

Avverso il suddetto Decreto veniva promosso tempestivo ricorso in base al quale il Giudice, in data 8 giugno 2017, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto presentata da controparte.

Ad ogni modo, attesa la durata minima della procedura - stimata in quattro anni - e stante l'incertezza circa l'epilogo finale del giudizio, si ritiene opportuno inserire il credito all'interno della presente procedura "con riserva", procrastinando la soddisfazione del creditore sino a quando non si avrà la certezza della pretesa creditoria.

5.4 Debiti verso l'Agente della Riscossione

Per quanto concerne i debiti nei confronti dell'Agente della Riscossione, il cui importo complessivo, ad oggi, è pari ad euro 24.213,35, si rappresenta che una quota parte di questi risulta oggetto di rateazione da parte del ricorrente.

Nello specifico, il ricorrente ha provveduto a rateizzare la debitoria di natura erariale il cui residuo ammonta ad euro 4.892,76 (di cui € 4.755,29 relativi all'Irpef, ergo, privilegiati, ed € 137,47 relativi a contributi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e pertanto chirografari).

Non risulta invece rateizzata la cartella n.07120160005588643 002 dell'importo di euro 19.320,59, avente ad oggetto "recupero agevolazione L.662/96" il cui ente impositore è il MCC (Medio Credito Centrale) ed avverso la quale il ricorrente ha promosso formale ricorso.

Ebbene tale debito, che interessa il ricorrente in qualità di coobbligato della società Sedna S.p.A., concerne il recupero degli importi erogati alla Sedna S.p.A. a titolo di finanziamento

agevolato ex Lege 662/96 dalla Banca Sella S.p.A., la quale, in seguito al mancato adempimento, ha provveduto ad escutere l'importo del debito residuo dal fondo di garanzia pubblico istituito dalla citata norma e gestito dal Medio Credito Centrale in qualità di mandataria del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per tale credito si ritiene opportuna la collocazione privilegiata in ottemperanza a quanto disposto da comma 3 dell' articolo 8bis D.L. 3/2015 a mente del quale *"Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La Costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni"* ma riservando *"l'ammissione con riserva"*, in attesa dell'esito del ricorso avverso la suddetta cartella e con la certezza che MCC - qualora surrogato al passivo della Sedna S.p.A. in luogo della Banca Sella S.p.A. - non riceva, nel corso della procedura di liquidazione, alcun riparto dal curatore fallimentare.

Si dimettono a comprova gli estratti ruolo di Agenzia delle Entrate Riscossione e i relativi documenti pervenuti (Cfr. Estratti ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione doc. 14)

5.3 Altri debiti

Risultano altresì presenti debiti nei confronti della società Autovomero s.a.s. per la somma di euro 4.500,00 quale corrispettivo relativo al rimessaggio - periodo di riferimento febbraio 2012 - dicembre 2012 non percepito (Cfr. sentenza di condanna Giudice di pace doc.) e nei confronti del legale avv. Michele Giliberti per euro 3.338,89 quale spese di lite liquidate nella medesima sentenza (in merito si rappresenta che l'avv. Giliberti ha notificato in data 7 marzo 2019 atto di pignoramento presso il terzo creditore - Università degli Studi di Napoli Federico II - il quale, dal mese di giugno provvede a trattenere la somma di un quinto dello stipendio pari ad euro 377,00 (Cfr. atto di pignoramento presso terzi doc.15).

5.4 Giudizi in corso

In conclusione, i debiti totali, così come accertati dal Professionista facente funzioni di O.C.C., ammontano complessivamente ad euro 1.329,930,34, che andranno ovviamente aggiornati con gli interessi maturandi nelle more dell'approvazione della presente istanza.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare in questa sede che il ricorrente non ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in fronde ai creditori.

RIEPILOGO DEBITORIA

CREDITORE	TIPOLOGIA	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFI
DOTT.SSA	OCC oltre accessori		
AVV. BIAGIORICCIO	DIFENSORE	5.000,00 oltre accessori		
DOTT. MARCELLETTI	ADVISOR	4.000,00 oltre accessori		
DOBANK S.p.A.	P. ESEC. 62/2017		908.000,00	
IBL BANCA	CESSIONE V°			11.760,00
IBL BANCA	DELEGA			29.467,00
DUEPUNTOZERO NPL S.p.A.	FIDEIUSSIONE			348.351,10
AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF		4.755,29	
AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.I.A.A.			137,47
AGENZIA DELLE ENTRATE	RECUPERO AGEV. L. 662/96		19.320,59	
AUTOVOMERO s.a.s.	CORRISPETTIVI			4.500,00
Avv. MICHELE GILIBERTI	SPESE LIQ. IN SENTENZA		*3.338,89	

TOTALE			935.414,77	394.515,57
--------	--	--	------------	------------

* prima di procedere al riparto verificare la quota parte già corrisposta dal terzo pignorato

6. Situazione attivo

6.1 Beni Immobili

Il ricorrente risulta essere proprietario, nelle diverse quote specificate, dei seguenti beni immobili:

IMMOBILE	COMUNE	CAT.	FOC	PAR.	SUB.	%	REC.	PROC. ESEC.	VALORE
Via Buonarroti	Napoli	A/2	15	736	29	*50%	1.979,32	62/2017	814.000,00
TOT.									814.000,00

*proprietà in regime di separazione dei beni

Come si evince dalla suesposta tabella, l'unico immobile di proprietà appartiene al ricorrente nella misura del 50% in regime di separazione dei beni (Cfr. Certificazione Stato famiglia e Convenzione matrimoniale doc. 16).

L'immobile è stato acquistato in data 13 luglio 2011 al prezzo di euro 1.350.000,00 così come si evince dall'atto di compravendita allegato. Lo stesso è stato inoltre oggetto di ristrutturazione da parte dei coniugi, i quali hanno provveduto ad apportare numerose migliorie strutturali e non, che hanno di fatto, determinato un ulteriore incremento del valore del bene.

Per quanto concerne il valore attuale, invece, il predetto bene è stato sottoposto a perizia ad opera del C.T.U. incaricato il quale lo ha valutato - al netto della riduzione del 10% applicata in aderenza alle linee guida indicate nel mandato - euro 814.000,00 (Cfr. C.T.U. Ing. Tommaso Castaldo doc. 17).

Se a ciò si aggiunge la "scontistica" prevista dalla normativa vigente in ambito delle esecuzioni immobiliari, che consente di presentare una offerta minima purché non inferiore

di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita, ebbene il valore di realizzo si riduce potenzialmente ad euro 610.500,00.

Alla luce di quanto precede si auspica, ciò che con "forza" verrà chiesto nel prosieguo, ovvero che venga interrotta la procedura esecutiva immobiliare e che il bene possa essere alienato mediante trattativa privata attraverso il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo - procedura di gran lunga meno costosa e che potrebbe portare ad una rivalutazione delle stime degli immobili - riportando il prezzo al reale valore di mercato - evitando, in tal modo, una eccessiva quanto inevitabile svalutazione del compendio immobiliare.

6.2 Beni mobili registrati

Dalle visure effettuate presso i Pubblici Registri Automobilistici, il ricorrente non risulta titolare di beni mobili registrati (cfr Visura PRA doc. 18)

6.3 Beni mobili non registrati

Unitamente al Professionista incaricato, si è provveduto ad effettuare un inventario contenente l'elencazione, ai sensi dell'art. 9 comma 2 L. 3/2012, dei beni mobili di proprietà del ricorrente, con la specifica indicazione di quali beni si intendono di proprietà esclusiva e di quelli la cui proprietà è comune al coniuge (Cfr. Inventario beni mobili doc. 19).

6.4 Conti correnti

Il ricorrente risulta intestatario di un rapporto di conto corrente attivo acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo c/c n. 11724 con un saldo di euro 4.224,38 (Cfr. saldo c/c Banca Intesa doc. 20)

Stante l'entità irrilevante dei saldi, si chiede sin da ora di escludere, ai sensi dell'art.14 ter L.3/2012, detti importi dalla presente procedura.

6.5 Polizze assicurative

Il ricorrente risulta intestatario di n. 2 polizze assicurative per un importo complessivo pari ad euro 17.680,09, di cui:

- Polizza "Vita &Previdenza Sanpaolo" il cui controvalore è pari ad € 3.002,06;
- Polizza "Life Prospettiva 2.0" il cui controvalore è pari ad € 14.677,43.

6.6 Composizione nucleo familiare e Reddito disponibile

6.6.1 Premessa

In merito all'occupazione lavorativa si rileva che ad oggi il ricorrente è in grado di destinare alla procedura le seguenti somme, scaturenti dalla differenza tra le entrate medie mensili e le spese mensili necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare.

All'uopo si precisa che l'istante indica quali spese minime essenziali di vita quelle meglio indicate nell'elenco allegato (Cfr. Elenco spese mensili ing. Viscardi doc. 21). A tal proposito si vuole evidenziare come lo stesso si sia, con persino eccessiva onestà, garantito i costi minimi di mera sopravvivenza ma, nella determinazione di quanto sia il quantum necessario per vivere, il giudice dovrà tener conto di eventuali futuri costi ad oggi non prevedibili, quali ulteriori spese mediche o altro.

6.6.2 Composizione nucleo familiare

In seguito all'atto di separazione consensuale, Omologato dal Tribunale di Napoli in data 31 gennaio 2017 (Cfr. atto di separazione e Decreto di Omologa doc.22) il nucleo familiare è composto da un solo componente e segnatamente:

FAMILIARE	CODICE FISCALE	OCCUPAZIONE	REDDITO NETTO MENSILE
VISCARDI MASSIMO	VSCMSM70A28F839A	INGEGNERE	1.870,00

Il Sig. Massimo Viscardi risulta percipiente di un reddito netto mensile pari a circa 1.870,00 euro (cfr Mod. Unico 2018 doc. 23):

6.6.3 Reddito disponibile

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente.

Come si evince dalle ultime dichiarazioni, le entrate mensili dell'Ing. Viscardi ammontano mediamente ad euro 1.870,00; mentre le uscite mensili ammontano ad euro 1.850,00

TIPOLOGIA COSTO	QUOTA MENSILE
Canone locazione	€ 950,00
Mantenimento figli	€ 500,00
Costi di vitto/abbigliamento/alimenti/varie	€ 400,00
ToT.	€ 1.850,00

L'analisi dei dati ISTAT effettuata per "tipologia familiare", riguardanti un nucleo familiare composto da una persona di età compresa tra 35 e 64 anni, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 293,14 e per spese non alimentari pari a euro 1.748,64 per un totale di euro 2.041,68 (Cfr. Dati Istat doc. 24).

Alla luce dei suddetti dati, tenuto altresì conto che le uscite mensili del ricorrente sono comprensive della somma di euro 500,00, che lo stesso destina mensilmente per il mantenimento dei figli, non possono che ritenersi congrue e contenute le spese indicate dal debitore.

Inoltre, a riprova della propria integrità morale e della meritevolezza ad ottenere l'esdebitazione, il ricorrente metterà a disposizione del ceto creditorio - durante tutta la procedura - il surplus di euro 20,00 (quale differenza tra le entrate medie mensili € 1.870,00 e le spese medie mensili € 1.850,00) per 12 mensilità, per l'intera durata della procedura stimata in quattro anni (€ 20 x 12 x 4 = 960,00).

RIEPILOGO ATTIVITA'

TIPOLOGIA	VALORE
BENE IMMOBILE	$(814.000,00/2) = 407.000,00$
POLIZZA "VITA & PREVIDENZA SANPAOLO"	3.002,06
POLIZZA "LIFE PROSPETTIVA 2.0"	14.677,43
CONTRIBUTO DA DESTINARE ALLA PROCEDURA	960,00
TOT.	425.639,49

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutti i propri beni immobili e mobili di proprietà, per le quote ad esso relative, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepirà per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante, sicuramente potrà prevedere la cessione della totalità dei beni immobili facenti capo al il ricorrente, anche mediante trattativa privata attraverso il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo - procedura di gran lunga meno costosa e che potrebbe portare non solo ad una rivalutazione delle stime degli immobili (riportando il prezzo agli originari valori di perizie) ma anche ad una non eccessiva svalutazione del compendio immobiliare; e la cessione di una quota dei propri eventuali redditi futuri per la quota parte eccedente le spese necessarie di cui al paragrafo 6.6.3.

Tutto ciò premesso il ricorrente Viscardi Massimo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l.3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

In via principale


- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.mm. ii.;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- disporre l'interruzione della procedura contrassegnata dal Ruolo Generale 62/2017;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ed in particolare la casa di abitazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.


Avv. Biagio Riccio



Dott. Marcello Marcelletti



Ing. Massimo Viscardi



Allegati:

1. Carta d'identità ing. Massimo Viscardi
2. Procura Avv. Riccio e Dott. Marcelletti;
3. Copia istanza di nomina del Professionista;
4. Autocertificazione Massimo Viscardi;
5. Visura iscrizioni Casellario Giudiziale Massimo Viscardi;
6. Elenco Creditori;
7. Revoca contratto mutuo;
8. Contratti cessione e delega di pagamento;

9. Contratto di fideiussione;
10. Estratti ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
11. Pigoramento presso terzi;
12. Certificazione Stato famiglia e Convenzione matrimoniale;
13. Perizia C.T.U.;
14. Visura al PRA Massimo Viscardi;
15. Inventario beni mobili (arredi);
16. Saldo c/c Intesa San Paolo;
17. Elenco spese mensili;
18. Decreto di omologazione Separazione Giudiziale;
19. Modello Unico 2018;
20. Report dati Istat